

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 64

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REALACCI, SPERANZA, GIACHETTI, LUPI, ANZALDI, BARETTA, BARGERÒ, BENI, BERLINGHIERI, BIFFONI, BONACCORSI, FRANCO BORDO, BORGHİ, BURTONE, CARRA, CARRESCIA, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, D'INCECCO, ERMINI, FAMIGLIETTI, FARAONE, FEDI, FIANO, FOLINO, FREGOLENT, GADDA, GASPARINI, GENTILONI SILVERI, GHIZZONI, GIAMMANCO, GINOBLE, GIULIETTI, GNECCHI, GRASSI, GUERRA, TINO IANNUZZI, IORI, KYENGE, LA MARCA, LEVA, LODOLINI, LOSACCO, MANZI, MARAZZITI, MARCON, MARTELLA, MARTELLI, MATTIELLO, MELILLA, MISIANI, OLIVERIO, PARIS, PELLEGRINO, PES, PICCOLI NARDELLI, GIUDITTA PINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, RICHETTI, SBROLLINI, SENALDI, TARICCO, VALIANTE, VERINI, VIGNALI, ZANIN, ZARDINI**

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della bellezza nel paesaggio italiano, nell'ambiente e nella qualità architettonica e urbanistica

*Presentata il 15 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della bellezza nel paesaggio italiano, nell'ambiente e nella qualità architettonica e urbanistica » rappresenta un'iniziativa molto importante: la bellezza è infatti parte decisiva della sfida per il futuro del Paese. Tonino Guerra diceva, a ragione, che la bellezza è il nostro petrolio. Se è vero che l'Italia è povera di materie prime tradizionali, come l'oro nero o il rame, è altrettanto vero che

il nostro Paese è ricco di altre risorse: il sole, il paesaggio, la creatività, l'intraprendenza, i grandi saperi artigianali, la bellezza, la cultura, le tradizioni e la qualità della vita. L'Italia può e deve ripartire proprio da esse per battere la grave crisi che stiamo attraversando. La bellezza, senza dubbio, è la principale caratteristica che il mondo riconosce all'Italia. La bellezza della città, dei paesaggi, delle opere d'arte, del *Made in Italy*, della creatività e l'elenco potrebbe continuare a lungo. Oggi

puntare sulla bellezza è un obiettivo imprescindibile e una chiave fondamentale per capire come il nostro Paese possa ritrovare le idee e la forza per guardare con rinnovato ottimismo al futuro e rispondere anche alla domanda di bellezza italiana che viene dal mondo. Intorno al concetto di qualità, nelle sue molte declinazioni culturali e sociali, nell'intreccio inestricabile tra natura e sapiente intervento antropico, si racchiude il meglio della nostra identità e della nostra storia e, al contempo, esso rappresenta una chiave per immaginare un altro futuro oltre la crisi. Esiste poi la necessità di tenere insieme temi e questioni oggi affrontati purtroppo in modo parcellizzato, se non contraddittorio. Occorre fare della qualità la chiave di ogni trasformazione nel territorio italiano. Solo così sarà possibile influire a 360 gradi sulla cultura architettonica e ingegneristica, su quella degli amministratori locali e arrivare a coinvolgere le Soprintendenze e i provveditori alle opere pubbliche, per fare di ogni intervento un'occasione per qualificare il territorio, rispettando le risorse e valorizzando le specificità locali. È questa la chiave di volta per un Paese, l'Italia, capace di muovere intelligenze, attenzioni e investimenti intorno a un'idea di paesaggio come valore aggiunto dello straordinario patrimonio di città e di piccoli centri, di beni ambientali, storici e architettonici, artistici, di culture materiali e immateriali.

L'Italia infatti da tempo non produce più nuova bellezza, se non per qualche esempio isolato. Le periferie, il consumo di suolo, l'abusivismo, l'emarginazione dei giovani, l'individualismo esasperato e i tagli alla cultura e alla scuola sono tutti fenomeni che rubano bellezza al nostro Paese.

La finalità della presente proposta di legge è di conservare e valorizzare la bellezza presente e di innervarla in ogni intervento. E per questo nella nostra idea di bellezza l'attività antropica e il ruolo delle comunità e degli individui sono centrali nell'intreccio con la dimensione naturale della bellezza che caratterizza i paesaggi più affascinanti — dai borghi storici ai territori agricoli — e nell'importanza che oggi assume la produzione di

nuova bellezza. Per fare in modo che questo inizio di XXI secolo diventi il tempo di un'idea di architettura capace di coniugare una nuova estetica con la risposta alla domanda di case e di spazi urbani degni di questo nome e di tenere insieme vivibilità e sicurezza, identità e qualità. La sfida è promuovere un modello di sviluppo nuovo, alternativo a quello fondato sulla crescita edilizia estensiva che ha distrutto bellezza naturale e non ne ha sostanzialmente prodotta. Oggi più che mai si deve invece guardare in un'altra direzione per innescare nei territori processi di trasformazione che puntino a rendere più belle, moderne e vivibili le città italiane, a migliorare la qualità della convivenza, del benessere individuale e collettivo e anche stimolare creatività, vitalità e diversità.

Una prospettiva di questo tipo passa per alcune precise scelte di cambiamento sia a livello statale, che la presente proposta di legge individua nei dieci articoli di cui è composta, che nell'azione di regioni e di comuni, che devono procedere nella medesima direzione e in maniera coordinata. Un primo cambiamento riguarda l'attenzione prioritaria che bisogna avere nei confronti di quello che è il più grande patrimonio artistico e architettonico del mondo e che ha bisogno di una più efficace tutela, di restauri ma anche di valorizzazione per renderlo accessibile e fruibile. Per riuscirci occorre invertire il *trend* di riduzione delle risorse nel settore, introducendo una programmazione finalmente chiara degli interventi e dei finanziamenti, ma anche superando un'organizzazione delle competenze che non funziona e che finisce per rincorrere emergenze e allarmi, superando un'idea di paesaggio ancora chiuso dentro perimetri vincolistici e conflitti di competenze tra Ministero per i beni e le attività culturali, regioni e comuni. Si deve avere l'ambizione e la forza di muovere una diffusa opera di recupero, conservazione, valorizzazione e fruizione che coinvolga regioni ed enti locali, associazioni e privati, per uscire da una crisi di risorse e di idee e perfino di speranza rispetto alla situazione

attuale. Per intraprendere questa strada occorre chiudere definitivamente la stagione dei condoni edilizi, del saccheggio e della *deregulation* del territorio italiano con un'idea di territorio come palcoscenico da plasmare e adattare a spinte e a interessi, che è la ragione delle ormai periodiche tragedie che si ripetono nei sempre più fragili territori italiani, ma che è anche la risposta sbagliata e controproducente ai segnali di declino del sistema produttivo italiano. Per questo motivo è urgente modificare la normativa in materia di lotta all'abusivismo edilizio, che oggi sta interessando e devastando proprio le aree più delicate da un punto di vista ambientale. Per dare un segnale chiaro di inversione di marcia occorre ripartire con le demolizioni rendendo più semplice ed efficace l'intervento dei comuni, ma prevedendo anche un potere sostitutivo da mettere in mano ai prefetti. In alcuni paesaggi italiani lo stato di degrado sociale e ambientale ha raggiunto condizioni spesso drammatiche. Occorre prestare una nuova attenzione a queste aree in diverso modo « fragili », restituire una speranza a chi vive nelle tante periferie italiane che non sono solo nelle grandi aree urbane, ma che caratterizzano molte aree costiere con insediamenti degradati e abusivi, oppure terreni agricoli abbandonati, edifici produttivi in dismissione e cave, tutti senza alcuna prospettiva di bonifica. Per questi territori occorrono politiche nuove, programmi di intervento e di investimento coordinati per contesti dove le politiche tradizionali, sia urbanistiche che ambientali, si sono rivelate inefficaci, dove c'è bisogno di individuare soluzioni di uso, salvaguardia e valorizzazione del territorio originali per recuperare alla fruizione pubblica aree oggi « sequestrate » dal degrado e dall'inquinamento, per ricreare spazi per l'agricoltura. Un cambiamento radicale va impresso anche rispetto alle opere pubbliche e alle infrastrutture, dove sempre e ovunque si deve scegliere la strada dei concorsi di progettazione per ogni affidamento di incarichi in modo da spingere la qualità delle opere invece che il ribasso sui costi nella selezione delle

proposte. In poche parole, creare nuova bellezza negli spazi in cui viviamo. Imprescindibile in questa direzione è rimettere le città al centro dell'attenzione delle politiche e degli interventi e la rigenerazione delle periferie come alternativa concreta e desiderabile al consumo di nuovi suoli agricoli per usi urbani. Ad esempio, intervenire per riqualificare e densificare aree già urbanizzate deve risultare ben più vantaggioso da un punto di vista economico e di procedura rispetto alla trasformazione di aree naturali e agricole. Attraverso nuove politiche dare così risposta anche ai problemi delle aree interne, che soffrono problemi di abbandono delle colture agricole e di sempre più rilevanti fenomeni di dissesto idrogeologico aggravati dai cambiamenti climatici e che hanno bisogno proprio di cura e di manutenzione dei territori e di attente politiche di valorizzazione dei molti beni e risorse culturali di cui sono custodi.

Proprio la bellezza può essere la chiave per guardare in modo nuovo a politiche che interessano fortemente il territorio e che concorrono in maniera rilevantissima a definirne caratteri e qualità — come le scelte che riguardano le infrastrutture o quelle per l'offerta turistica — attraverso decisioni di investimento e di selezione delle priorità. L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede il riconoscimento della bellezza come patrimonio nazionale. Gli articoli 2 e 3 determinano le linee guida per il Governo ai fini della tutela e della valorizzazione del paesaggio italiano e del contenimento del consumo di suolo. L'articolo 4 introduce procedure di concorso di progettazione o di idee per le opere pubbliche di particolare rilevanza. Gli articoli 5 e 6 prevedono caratteristiche e contributi finanziari per la rigenerazione urbana. L'articolo 7 promuove politiche per la repressione dell'abusivismo, mentre l'articolo 8 istituisce l'*iter* del « dibattito pubblico » per l'approvazione di infrastrutture di interesse nazionale. L'articolo 9 è finalizzato all'istituzione di un bando di idee per la bellezza. Infine l'articolo 10 istituisce l'osservatorio nazionale per la bellezza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Riconoscimento della bellezza  
come patrimonio nazionale).*

1. La presente legge riconosce la bellezza come patrimonio nazionale e forma fondamentale di espressione dell'identità e della cultura del Paese da tutelare e da promuovere.

2. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la presente legge detta i principi generali per la promozione, la tutela, la valorizzazione e la creazione della bellezza in quanto bene comune indisponibile. Le regioni si adeguano a tali principi nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare.

## ART. 2.

*(Tutela e riqualificazione  
del patrimonio paesaggistico italiano).*

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presenta alla Camere ogni anno il programma nazionale per la conservazione e per il restauro del patrimonio storico, artistico e architettonico, nel quale sono individuati le priorità di intervento e gli obiettivi di tutela e di fruizione dei beni. Il programma è sottoposto per il parere alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo per l'attuazione degli interventi e per il loro finanziamento con i fondi regionali, europei e regionali nonché il coinvolgimento dei Ministeri interessati, di privati e di associazioni di tutela.

2. Le aree costiere libere da edificazione e comprese in una fascia di profon-

dità di 1.000 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, sono sottoposte a vincolo di inedificabilità. Il vincolo ha valore anche nei confronti delle previsioni del piano regolatore non ancora attuate alla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni hanno novanta giorni per recepire i vincoli nei propri strumenti urbanistici. Le regioni, attraverso i loro piani paesaggistici, definiscono le forme di tutela e di valorizzazione delle aree costiere libere da edificazione, gli usi compatibili non di carattere edilizio, gli obiettivi e le strategie di riqualificazione del patrimonio edilizio e turistico esistente.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano per la riqualificazione dei paesaggi dal degrado ambientale e sociale. Nel piano, che è aggiornato con cadenza biennale, sono individuate le aree nelle quali devono essere concentrate le risorse provenienti dai fondi europei, statali e regionali per costruire progetti innovativi di riqualificazione e di bonifica ambientali delle aree industriali e agricole dismesse e degradate, nonché di demolizione di costruzioni abusive, incompatibili o a rischio. Gli obiettivi contenuti nel piano costituiscono la base per un'intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, contenente l'individuazione degli obiettivi che ciascuna regione e provincia autonoma si impegna ad adottare con i propri strumenti di programmazione urbanistica e di pianificazione paesaggistica.

### ART. 3.

*(Tutela del suolo e contenimento del consumo).*

1. La Repubblica tutela la risorsa suolo e le funzioni che essa svolge in quanto

elemento essenziale per la vita degli ecosistemi e del genere umano. Per suolo s'intende lo strato superiore della crosta terrestre, costituito da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi. Il suolo rappresenta l'interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita la maggior parte della biosfera. La presente legge detta principi fondamentali in materia di pianificazione del territorio per il contenimento del consumo del suolo, per la mitigazione e la compensazione degli impatti ambientali provocati e per l'orientamento degli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate degradate e le aree ad uso produttivo dismesse da riqualificare, anche al fine di promuovere e di tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente.

2. Presso l'Istituto nazionale di statistica è istituito il registro nazionale del consumo del suolo, quale sistema informativo statistico e geografico integrato. Esso si avvale delle informazioni disponibili e dei risultati metodologici e classificatori prodotti nell'ambito degli studi in sede internazionale, nazionale e accademica utilizzando, sul piano della produzione dei dati e su quello metodologico, i risultati cui sono pervenuti gli enti pubblici e privati che, a diverso titolo, dispongono di informazioni e di strumenti utili a tale scopo.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presenta annualmente al Parlamento un rapporto sul consumo del suolo e sui processi di più rilevante trasformazione ambientale causati dalla crescita dell'urbanizzazione, nell'ambito del quale sono individuati gli obiettivi di contenimento quantitativo da perseguire su scala pluriennale nella pianificazione territoriale e urbanistica.

4. Gli obiettivi contenuti nel rapporto di cui al comma 3 costituiscono la base per un'intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, contenente l'individuazione degli obiettivi che ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma si impegna ad adottare con i propri strumenti di programmazione urbanistica. L'intesa deve essere aggiornata almeno ogni tre anni. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro novanta giorni dalla prima seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri approva un atto di natura legislativa da presentare alle Camere con una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

5. Il suolo non edificato costituisce una risorsa il cui consumo comporta oneri diretti e indiretti a carico della collettività. La trasformazione dello stato dei suoli causata dall'espansione delle aree urbane è suscettibile di contribuzione in ragione dell'impatto che determina sulla risorsa suolo, ferma restando la disciplina abilitativa applicabile ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti.

#### ART. 4.

##### *(Bellezza delle opere pubbliche e concorsi di progettazione).*

1. Nelle opere pubbliche di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, è applicata la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. Ogni altra modalità di affidamento deve essere motivata e approvata dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pena la nullità del bando.

2. Il comma 5 dell'articolo 99 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

« 5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del

concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Nel caso in cui il vincitore del concorso non sia in possesso dei requisiti previsti dal bando può ugualmente ottenere l'incarico associandosi con un soggetto in possesso di tali requisiti, mantenendo il ruolo di capogruppo e di responsabile del progetto nei confronti della stazione appaltante ».

3. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 109 del codice è sostituito dal seguente: « Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. L'incarico è affidato con procedura negoziata senza bando nel caso in cui il corrispettivo per le ulteriori attività di progettazione non sia stato già indicato nel bando di concorso ».

#### ART. 5.

##### *(Rigenerazione urbana).*

1. I comuni possono individuare, attraverso i loro strumenti urbanistici, ambiti caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare a interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale i cui obiettivi dovranno essere individuati dai medesimi strumenti urbanistici. Per rigenerazione urbana s'intende un insieme organico di interventi che riguarda edifici pubblici e privati e spazi pubblici, attraverso interventi di demolizione di ricostruzione, di ristrutturazione e di nuova costruzione, con l'obiettivo di conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici ed energetici, intervenendo sulle prestazioni degli edifici, sul risparmio e sulla produzione da fonti rinnovabili, la messa in sicurezza degli edifici da un punto di vista statico, la bonifica delle aree e la qualificazione naturalistica degli spazi pubblici, la riduzione delle aree impermeabili, la realizzazione di interventi per la gestione e per la raccolta differenziata del ciclo dei rifiuti, la mobilità sostenibile



incentrata sugli spostamenti pedonali e ciclabili e sul trasporto pubblico, nonché l'integrazione della residenza con attività e con funzioni miste.

2. Per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana i comuni possono disporre, per un periodo massimo di dieci anni, di un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione relativo a tutte le sue componenti e nell'applicazione di un'aliquota ridotta agli effetti dell'imposta municipale unica.

3. Oltre agli incentivi di cui al comma 1, negli ambiti di rigenerazione urbana il comune può prevedere compensazioni e incentivazioni attraverso l'attribuzione di diritti edificatori alle proprietà immobiliari pubbliche e private. Il comune può inoltre promuovere interventi di riqualificazione del sistema delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche anche utilizzando i proventi del contributo di cui all'articolo 6.

4. I trasferimenti di beni immobili che intervengono negli ambiti di rigenerazione urbana fino alla realizzazione degli interventi sono soggetti all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali, se dovute, in misura fissa.

#### ART. 6.

*(Contributo per la tutela del suolo e per la rigenerazione urbana).*

1. Il consumo del suolo, a causa del suo impatto su una risorsa non rinnovabile, è soggetto a un contributo per la tutela del suolo e per la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Restano fermi gli obblighi di pagamento connessi con gli oneri di urbanizzazione e con il costo di costruzione, la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.

2. Il contributo di cui al comma 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutto il

territorio nazionale con riferimento a ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che determina un nuovo consumo di suolo. Esso è pari a tre volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, nel caso in cui l'area sia coperta da superfici naturali o seminaturali, ovvero è pari a due volte il medesimo contributo, nel caso in cui l'area sia coperta da superfici agricole in uso o dismesse. Il contributo non è dovuto per interventi su aree edificate o comunque utilizzate ad usi urbani e da riqualificare, nonché nei casi in cui non sono dovuti gli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione. Il contributo può essere sostituito, previo accordo con il comune, con una cessione compensativa di un'area e con il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide e di opere per la fruizione ecologico-ambientale dell'area quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili. L'area deve essere di dimensione minima pari alla superficie territoriale dell'intervento previsto.

3. Sono tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 i soggetti tenuti al pagamento degli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione, secondo le stesse modalità e gli stessi termini. I comuni destinano i proventi del contributo a un fondo per interventi di bonifica dei suoli, di recupero e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di demolizione e di ricostruzione di edifici posti in aree a rischio idrogeologico, di acquisizione e di realizzazione di aree verdi.

4. I proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione previsti dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di

urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare, all'acquisizione delle aree da espropriare, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.

ART. 7.

*(Repressione dell'abusivismo edilizio e recupero ambientale delle aree).*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, le opere abusive non suscettibili di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate nelle aree soggette a vincolo sono acquisite al patrimonio disponibile dello Stato mediante la procedura di cui al presente articolo, fino all'esecuzione degli interventi di demolizione e di ripristino ambientale delle aree. L'acquisizione è estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. Qualora l'abuso sia stato compiuto in aree assoggettate alla tutela di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. L'acquisizione delle opere abusive di cui al comma 1 al patrimonio disponibile dello Stato opera qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di quarantacinque giorni dall'ingiunzione a demolire che, alla scadenza del termine predetto, costituisce il titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari.

3. Il segretario comunale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede obbligatoriamente

alla trasmissione al prefetto dell'elenco contenente le opere non sanabili ai sensi del comma 1 e lo stato dell'*iter* per i procedimenti di sanatoria non ancora conclusi. L'elenco contiene, tra l'altro, il nominativo del proprietario e dell'eventuale occupante dell'immobile abusivo, gli estremi di identificazione catastale e il verbale di consistenza delle opere abusive e il titolo di occupazione dell'immobile. Le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, nonché, nel caso della aree protette nazionali, gli enti parco, trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire nelle ipotesi previste al comma 1.

4. Il prefetto competente per territorio, acquisiti gli elenchi di cui al comma 3, provvede, entro trenta giorni, agli adempimenti relativi al trasferimento allo Stato dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive è disposta dal prefetto, in danno del responsabile dell'abuso, che può avvalersi in caso di motivata necessità delle strutture tecnico-operative del Genio militare. Tale facoltà è estesa a tutti i soggetti competenti, per la demolizione di opere abusive. Qualora l'opera abusiva risulti adibita ad unica abitazione, anche di fatto, del nucleo familiare dell'autore dell'abuso, il prefetto può sospendere la demolizione per un tempo da tre a dodici mesi ed emettere un provvedimento per uso temporaneo e oneroso dell'abitazione.

5. Il dirigente degli uffici o il responsabile dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio che non emanano gli atti di propria competenza entro il termine di trenta giorni da quando è insorto l'obbligo sono sottoposti a procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sono passibili di sospensione.

6. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa vigente, alle previsioni di piano e, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della concessione. Essi sono tenuti al pa-

gamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche che realizzano demolizioni ai sensi del presente articolo possono accedere alle risorse del Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

#### ART. 8.

*(Dibattito pubblico per l'approvazione delle infrastrutture di interesse nazionale).*

1. Per l'approvazione delle nuove infrastrutture di interesse nazionale realizzate da enti pubblici, da società concessionarie o da società private è istituita la procedura del dibattito pubblico. Tale procedura deve garantire, prima della decisione finale di approvazione dell'opera, la corretta informazione dei soggetti interessati e la debita considerazione delle osservazioni emerse da parte di cittadini e di portatori di interessi economici. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomina il garante del dibattito pubblico a cui spetta disporre che le informazioni riguardanti il progetto siano rese disponibili ai cittadini e ai soggetti interessati, anche attraverso sistemi informatici, nonché stabilire le forme della discussione attraverso iniziative pubbliche e farsi garante che alle richieste di informazione e di approfondimento sia data adeguata risposta da parte dei proponenti l'opera. Al garante spetta altresì il compito di predisporre il documento finale del dibattito pubblico da sottoporre alle autorità competenti e da rendere pubblico insieme agli atti della procedura. Possono essere no-

minanti garanti membri della magistratura o docenti universitari in servizio o in pensione.

ART. 9.

*(Bando di idee per la bellezza).*

1. È istituito un bando di idee per la bellezza, promosso dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il bando è finalizzato a promuovere la capacità progettuale e innovativa delle giovani generazioni e la produzione di bellezza. Al bando, che ha cadenza biennale a partire dall'anno 2013, possono partecipare cittadini singoli o in gruppo di età compresa tra diciotto e trentacinque anni.

2. Il bando individua i criteri per valutare le proposte presentate con riguardo ai seguenti ambiti: la riqualificazione del territorio: la bellezza da portare nel futuro; la vivibilità urbana: la bellezza di costituire una comunità e di ritrovare l'identità di gruppo; le produzioni artistiche e culturali: la bellezza della creatività. Nel bando sono individuati i contenuti delle proposte, per la descrizione del tema che si vuole affrontare, delle idee e delle soluzioni, nonché dei vantaggi sociali, ambientali e culturali. I criteri di valutazione tengono in considerazione prioritariamente: la capacità dell'idea di essere un modello innovativo, in quanto utilizza nuove conoscenze, tecnologie e inediti approcci organizzativi; la capacità dell'idea di avere una concreta ricaduta territoriale valorizzando filiere virtuose legate a bellezza, cultura e coesione sociale, arti visive, teatrali e musicali, innovazione e occupazione.

3. Per le attività di cui al comma 1 sono stanziati 10 milioni di euro per il primo biennio. Le proposte selezionate possono ricevere finanziamenti pari alla copertura di tutte le spese nel caso di studi di fattibilità e pari a una compartecipazione fino al 70 per cento delle spese nel caso di realizzazione dei progetti. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, individua, nell'ambito dei fondi europei, risorse e ulteriori benefici fiscali per la realizzazione delle idee e dei progetti oggetto del bando.

ART. 10.

*(Osservatorio nazionale per la bellezza).*

1. È istituito l'Osservatorio nazionale per la promozione della bellezza, di seguito denominato « Osservatorio », che ha lo scopo di rilevare le tendenze e i contesti principali nei quali si sviluppano fenomeni riconducibili a un sano civismo e di diffonderne le buone pratiche che possono rappresentare una soluzione ai bisogni sociali, educativi e strutturali esistenti, agendo sulla prevenzione. L'Osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da rappresentanti nominati dalle regioni, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.

2. L'Osservatorio redige un rapporto annuale sul rapporto tra cittadini e civismo e attua ricerche, in particolare sul ruolo dei giovani e del volontariato. Indice annualmente un bando finalizzato a raccogliere e a sostenere le buone pratiche di civismo sviluppate a livello territoriale, articolandole in tre sessioni: buone pratiche di civismo delle comunità locali, buone pratiche di civismo delle comunità scolastiche, arte e cultura per l'impegno civile.

3. Al fine di valorizzare la bellezza legata ad azioni di civismo delle comunità è indetta, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, la Giornata nazionale della virtù civica. In occasione di tale Giornata il Presidente della Repubblica premia le buone pratiche selezionate dal bando di cui al comma 2 indetto dall'Osservatorio.

4. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono finanziate attraverso la compartecipazione alle spese da parte delle istituzioni presenti nell'Osservatorio. Tali istituzioni e gli altri componenti l'Osservatorio individuano nell'ambito di bandi europei e delle fondazioni bancarie risorse ulteriori per specifici progetti e azioni.

